

N. R.G. 2018/575



**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**

Vecchia Sezione 2 CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **575/2018** promosso da:

(C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv.  
PAVANETTO MATTEO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAVANETTO  
MATTEO

(C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv.  
PAVANETTO MATTEO elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESI N. 12 47100  
FORLÌ presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO

**RICORRENTE**

contro

(C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv.  
elettivamente domiciliato in Via \_\_\_\_\_ : presso il  
difensore avv. \_\_\_\_\_

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. Agnese Cicchetti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/09/2019,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti e i documenti,  
viste le memorie conclusive depositate dalle parti nel termine assegnato all'ultima udienza,

**OSSERVA**





*l'immediata reintegra dei Sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel possesso, ripristinando, quindi, il loro libero transito anche carrabile e la sosta presso la corte di proprietà \_\_\_\_\_ sita in Civitella di Romagna Località Cusercoli, Via \_\_\_\_\_, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella di Romagna al foglio 28 part. 36 che, indebitamente ed arbitrariamente, il Sig. \_\_\_\_\_ ha ritenuto di interdire loro, mediante apposizione d una sbarra interdittiva del traffico veicolare, condannando il convenuto resistente all'immediata rimozione di tale sbarra o alla consegna della chiave o del telecomando che ne permette l'apertura".*

Si è costituito in giudizio il Sig. \_\_\_\_\_, contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree, rilevando l'assoluta infondatezza ed il carattere temerario delle stesse ed evidenziando l'assenza dei presupposti per configurare nella specie una servitù.

Il resistente ha dedotto, sulla base dello stato di fatto dei luoghi e dello stato di diritto, che i Sig.ri \_\_\_\_\_ non possano vantare una servitù carrabile su una corte privata che conduce all'abitazione ed ai garage esclusivamente di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ non sussistendo l'*utilitas* di una servitù carrabile a favore dei \_\_\_\_\_ i quali vorrebbero transitare con le vetture per andare a casa del \_\_\_\_\_ o addirittura dirigersi verso gli stessi garages per parcheggiare le loro auto; ha poi dedotto il resistente che non ricorrono i presupposti per dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto reale vantato dai ricorrenti.

\_\_\_\_\_ ha inoltre ribadito di non avere mai tollerato il passaggio del vicino sulla propria corte esclusiva sulla quale non è mai insistita alcuna servitù di passaggio a favore dei Sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

La causa è stata istruita documentalmente e tramite testi e interrogatorio formale delle parti; sono stati esperiti innumerevoli tentativi di conciliazione da parte del Giudice, previa comparizione delle parti, che tuttavia si sono rivelati infruttuosi.

Stante l'impossibilità di raggiungere un accordo, all'udienza del 25.09.2019 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni ed all'esito del deposito delle memorie conclusive nel termine concesso alle parti, il procedimento possessorio viene ora deciso sulla base di quanto emerso in giudizio.



Preliminarmente occorre evidenziare come le allegazioni e deduzioni svolte da parte resistente nella propria difesa si rivelino, *in parte qua*, non pertinenti, nella misura in cui sono volte sia a negare l'esistenza di un *utilitas* per configurare una servitù di passaggio a favore dei resistenti sia a negare la sussistenza dei presupposti per dichiararsi l'usucapione di tale diritto da parte dei ricorrenti.

Il procedimento per cui è causa ha ad oggetto soltanto la situazione possessoria vantata dai ricorrenti, quindi la situazione di fatto, e non di diritto, pretesamente lesa dalla condotta arbitraria del proprietario della cosa sulla quale viene, appunto, vantato il possesso da parte dei ricorrenti. Le deduzioni svolte sul punto dal resistente attengono quindi al profilo petitorio della vertenza che non costituisce oggetto di causa.

Ciò premesso, al fine di definire il presente giudizio, occorre quindi, da un lato, accertare se sussista e sussistesse al momento del denunciato spoglio una situazione di fatto meritevole di tutela a favore dei ricorrenti in quanto integrante i requisiti del possesso, e, successivamente, una volta accertata la ricorrenza di tale possesso, occorre accertare se vi sia stata lesione per effetto del denunciato spoglio violento e clandestino attribuito al vicino di casa odierno resistente.

*In primis* occorre quindi accertare la sussistenza o meno della situazione di possesso per la cui tutela i Sig.ri [redacted] hanno interposto il presente ricorso.

All'esito dell'istruttoria svolta, deve affermarsi che è stata data dimostrazione del possesso della servitù di passaggio sull'area cortilizia di [redacted] (mapp. 36) da parte dei

Il teste R. [redacted] B. [redacted], vicino di casa di entrambe le parti contrapposte sin dal 1957 e a tutt'oggi, ha confermato che, sino all'installazione della sbarra da parte di [redacted] sia lui che i [redacted] erano soliti passare e anche parcheggiare nell'area cortilizia di proprietà di [redacted] oggi recintata.

Egli, inoltre, ha confermato che l'installazione della sbarra impedisce tale passaggio, che per contro non era precedentemente impedito dai pilastri in cemento precedentemente posizionati.

Al capitolo 2 e 3 di parte ricorrente (se i [redacted] avessero sempre utilizzato la servitù di passaggio carrabile sull'area cortilizia di [redacted]) ha infatti risposto: "*sì è vero; nel*



*piazzale hanno sempre parcheggiato tutti. Lì ci abitava anche un camionista che teneva lì i propri mezzi. Il piazzale è sempre stato utilizzato un po' da tutti...* Ricordava che i pilastri in cemento erano stati installati all'improvviso da 6/7 anni, ma *"la gente parcheggiava lo stesso anche se era più stretto"*. Al capitolo 4 (se era vero che la sbarra veniva installata per impedire il passaggio ai ricorrenti, Sig.ri [redacted] ha risposto: *"sì è vero. Credo che abbiano voluto chiudere per non farci mettere più le macchine. Ho visto i [redacted] mettere la macchina e passare da lì, anche io passavo e lasciavo la macchina all'interno della proprietà. I [redacted] lo usavano anche come parcheggio"*. Ha infine confermato (capitolo 6) che, anche dopo l'installazione dei pilastri in cemento, il passaggio sulla proprietà di [redacted] anche se più difficile, continuava, ed ha riferito di aver visto i [redacted] manovrare nel cortile di [redacted] con i propri mezzi e spesso, se c'era un'altra macchina parcheggiata nel cortile comune, l'unico accesso per i [redacted] *"era quello dal cortile di i [redacted]"*.

A tali dichiarazioni deve essere attribuito prevalente rilievo rispetto a quelle rese da tutti gli altri testi che sono risultati scarsamente attendibili e comunque non dirimenti in quanto non vivono in loco da oltre 50 anni ([redacted]) o hanno una frequentazione dei luoghi necessariamente saltuaria che non consente loro di riferire in maniera certa le abitudini quotidiane dei vicini di casa (B[redacted] F[redacted], oltre ad essere nuora di [redacted] quindi già di per sé poco attendibile nell'ambito di una diatriba che coinvolge tutto il nucleo familiare, non risiede nei luoghi per cui è causa dal 1979 e non può che avere una conoscenza sommaria e lacunosa degli spostamenti e dei passaggi dei vicini di casa [redacted] nelle varie aree interessate; così pure il teste B[redacted] V[redacted], che ha precisato di avere vissuto in zona fino agli anni 60-70 e di essersi poi trasferito altrove, non potendo quindi avere una percezione costante di cosa accade effettivamente *in loco* e del fatto che i [redacted] abbiano o meno continuato a passare nella proprietà [redacted] (mapp. 36) fino all'installazione della sbarra per cui è causa; del resto la sua descrizione dei luoghi contrasta con quella concordemente fornita da tutte le parti, laddove egli ricorda l'area tutta aperta, senza pilastri a delimitare le rispettive proprietà, che a sua detta sarebbero stati messi solo qualche anno fa, mentre le altre parti parlano di 25-30 anni; anche il teste [redacted], figlio di [redacted], non risiede in loco ma a Forlì ed è quindi scarsamente attendibile sia per motivi oggettivi, non potendo avere una conoscenza quotidiana delle dinamiche relazionali tra le parti e delle loro abitudini quotidiane, che



soggettivi, stante il rapporto di parentela che lo lega al resistente nell'ambito di quella che è risultata essere una vicenda che costituisce motivo di grande tensione all'interno della propria famiglia di origine).

In conclusione, quindi, dalle dichiarazioni del vicino di casa F , indifferente, non parente né legato da rapporti amicali con nessuna delle parti o da sentimenti di inimicizia nei confronti di alcuno (in udienza il teste è apparso sereno e pacato e non animato da sentimenti di livore o rivalsa nei confronti di alcuna delle parti), deve quindi ritenersi certamente provato il possesso da parte dei della servitù di passaggio nell'area cortilizia di proprietà di , distinta al mappale 36.

Occorre ora verificare se vi sia stato lo spoglio violento e clandestino di tale possesso ai danni dei ricorrenti, così come da loro denunciato in ricorso.

La condotta denunciata e attribuita dai signori al vicino di casa è stata da questi pacificamente ammessa.

Nell'ambito del giudizio, ed anche nel corso del suo interrogatorio formale, lo stesso ha affermato di aver installato la sbarra all'ingresso della sua proprietà per impedire a chiunque di accedervi, quindi anche ai vicini di casa

Il resistente ha quindi confermato la condotta di spoglio, ammettendo l'*animus spoliandi*.

L'istruttoria svolta ha ulteriormente conferma la circostanza.

Il teste B ha infatti riferito che dopo l'installazione della sbarra né lui né i possono più passare attraverso il mappale 36 (corte di proprietà esclusiva I i).

Anche dall'esame delle fotografie si evince come la sbarra installata, unitamente ai pilastri preinseriti, impediscono il passaggio e/o il parcheggio dei

È quindi evidente che il posizionamento della sbarra impedisce a tutti, quindi anche ai ricorrenti, il transito veicolare e il parcheggio all'interno dell'area di proprietà del resistente.

Lo spoglio in questione si caratterizza indubitabilmente come violento e clandestino.

La sbarra è stata installata contro la volontà dei possessori e a loro insaputa durante le ferie estive, nel mese di luglio 2017, come confermato anche dal teste B (che rispondendo al capitolo 4 dei ricorrenti ha riferito essere vero che nel luglio 2017 aveva installato la sbarre per chiudere il cortile "per non farci più mettere le macchine").



Lo spoglio risulta quindi clandestino, in quanto la sbarra impeditiva del passaggio è stata installata approfittando della momentanea assenza dei Sig.ri \_\_\_\_\_, e violento, perché posto in essere contro la volontà di coloro che avevano sempre posseduto, insieme a \_\_\_\_\_, il passaggio sull'area cortilizia, ovvero i Sig.ri \_\_\_\_\_:

A fronte del provato spoglio, violento e clandestino, del possesso dei ricorrenti della servitù di passaggio sulla proprietà del resistente, sussistono pertanto tutti i presupposti per la concessione della invocata tutela possessoria ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c.

Deve pertanto essere ordinata al resistente \_\_\_\_\_ l'immediata reintegra dei Sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel possesso della servitù di passaggio insistente sulla corte di sua proprietà, sita in Civitella di Romagna Località Cusercoli, Via \_\_\_\_\_ distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella di Romagna al foglio 28, part. 36 con immediata rimozione della sbarra interdittiva del traffico veicolare da lui ivi apposta o in alternativa con la consegna ai ricorrenti della chiave o del telecomando che ne permette l'apertura.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione del valore medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum* e non già al *disputatum*: c.d. indeterminato basso, da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ridotti del 50 % in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.

- 1) ordina l'immediata reintegra dei Sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel possesso della servitù di passaggio insistente sulla corte di proprietà \_\_\_\_\_, sita in Civitella di Romagna Località Cusercoli, Via \_\_\_\_\_ distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella di Romagna al foglio 28, part. 36 e, per l'effetto,
- 2) ordina al resistente di provvedere entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza all'immediata rimozione della sbarra interdittiva del traffico veicolare



da lui ivi apposta o in alternativa alla consegna della chiave o del telecomando che ne permette l'apertura ai ricorrenti;

- 3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.321,50 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 4 febbraio 2020

Il Giudice

dott. Agnese Cicchetti

